

Inail: gli interessi dovuti sui versamenti rateizzati dei premi autoliquidati per l'anno in corso

a cura di Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo

Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi al saldo per l'anno 2016 e in acconto per l'anno 2017, può essere effettuato *in unica soluzione* entro il 16 febbraio 2017 oppure in *quattro rate trimestrali*, dandone comunicazione direttamente nell'ambito della dichiarazione delle retribuzioni.

Specificamente, i datori che hanno scelto di avvalersi della rateazione, sono tenuti a corrispondere il totale del premio dovuto in *quattro diverse scadenze* e cioè entro:

- *il 16 febbraio 2017*, la prima rata, pari al 25% dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex Anmil, senza alcuna maggiorazione per interessi;
- *il 16 maggio 2017*, la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo degli interessi di dilazione;
- *il 21 agosto 2017*, la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorata dei previsti interessi di dilazione;
- *entro il 16 novembre 2016*, la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandola, come per le precedenti, degli interessi per il prorogato termine di adempimento.

Per il procedere alla corresponsione del premio dovuto, nella sezione Inail del modello F24 deve risultare specificato, come regola generale, salvo particolari situazioni, per:

- *il codice sede*, il riferimento che contraddistingue la sede Inail competente per territorio;
- *il codice ditta*, il dato identificativo della ditta (non della "Pat-posizione assicurativa territoriale") presente sulla comunicazione di apertura della posizione assicurativa e su ogni altra comunicazione che l'Istituto ha inviato all'azienda;
- *il c.c.*, il codice di controllo, rappresentato dalle ultime due cifre del codice o dato identificativo della ditta;
- *il numero di riferimento*, il riferimento del premio derivante da autoliquidazione, che deve essere identificato dal codice "90" seguito dall'anno a cui

l'autoliquidazione si riferisce (es.: per l'anno 2017: 902016);

- *la causale*, la lettera P;
- *l'importi a debito/credito*, l'entità del premio dovuto o dell'ammontare che risulta posto in compensazione.

I datori di lavoro, anche per l'anno 2017, devono necessariamente procedere alla presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2016 entro il termine del 28 febbraio 2017, tenendo presente che:

- se sono titolari di una Pat-posizione assicurativa territoriale devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici "Alpi online", che calcolano anche il premio dovuto, e procedono all'invio telematico della dichiarazione salari;
- presumono di erogare nell'anno 2017 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2016 (a es.: per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2017) devono inviare all'Inail - entro il 16 febbraio 2017 - la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio "riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2017;
- si sono avvalsi dell'opportunità di corrispondere in maniera dilazionata i premi dovuti per l'anno in corso, ai sensi del comma 19 dell'art. 59 della L. 449/1997, così come modificato dall'art. 55, comma 5, della L. 144/1999, devono procedere al versamento della *rata* di premio anticipato (con la dovuta maggiorazione per interessi di dilazione nella misura espressamente prevista, come di seguito specificato) risultante dall'operazione di autoliquidazione ed inerente all'eventuale saldo dovuto per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.

Per quanto attiene la misura degli interessi dovuti, si precisa che il tasso per il calcolo degli interessi da corrispondere in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione è pari all'0,70%.

I datori di lavoro che hanno iniziato l'attività nel periodo intercorrente tra la metà e la fine di dicembre 2016 e hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, possono presentare l'autoliquidazione 2016/2017 entro il 16 giugno 2017, nel qual caso potranno usufruire del pagamento rateale corrispondendo la prima rata, pari al 50% del premio, entro il 16 giugno 2017, mentre sulle successive applicheranno gli specifici coefficienti da applicare agli importi della terza e quarta rata scadenti rispettivamente il 21 agosto 2017 e il 16 novembre 2017.

Di seguito, si riportano i coefficienti, riguardanti l'intero anno solare, da moltiplicare agli importi delle rate dell'autoliquidazione 2016/2017 successive alla prima, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nell'ipotesi in cui il termine di pagamento del giorno 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 21 agosto, senza alcuna ulteriore particolare maggiorazione.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per:

- *l'autoliquidazione 2016/2017 scaduta al 16 febbraio 2017*, incluso il settore navigazione, i coefficienti da applicare sono i seguenti:

<i>rate</i>	<i>data scadenza</i>	<i>data utile per il pagamento</i>	<i>Coefficiente interessi</i>
1°	16 febbraio 2017	16 febbraio 2017	0,00000000
2°	16 maggio 2017	16 maggio 2017	0,00134110
3°	16 agosto 2017	21 agosto 2017	0,00272740
4°	16 novembre 2017	16 novembre 2017	0,00411370

- *l'autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 giugno 2017*, i coefficienti da applicare sono, invece, i seguenti:

<i>rate</i>	<i>data scadenza</i>	<i>data utile per il pagamento</i>	<i>Coefficiente interessi</i>
1° e 2°	16 giugno 2017	16 giugno 2017	0,00000000
3°	16 agosto 2017	21 agosto 2017	0,00091918
4°	16 novembre 2017	16 novembre 2017	0,00230548

28 marzo 2017

Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo